

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017
914/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO GAS
PRESSO I PUNTI DI INTERCONNESSIONE DI MAZARA DEL VALLO E GELA E
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DI SNAM
RETE GAS S.P.A.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 27 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificato con la decisione della Commissione del 10 novembre 2010, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 984/2013 della Commissione europea, del 14 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento CAM);
- il Regolamento (UE) 459/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento CAM (di seguito: Regolamento nuovo CAM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 137/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 333/2014/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 242/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 242/2017/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- il Regolamento CAM ha istituito un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacità esistente tra stati membri dell’Unione europea;
- con la deliberazione 137/2014/R/gas, l’Autorità ha riformato i requisiti per l’accesso ed i criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con l’estero previsti dalla deliberazione 137/02 al fine di dare attuazione al Regolamento CAM;
- l’articolo 9bis della deliberazione 137/02, come riformato dalla deliberazione 137/2014/R/gas, dispone che nei punti di entrata e di uscita interconnessi con l’estero, con l’eccezione dei punti di uscita di Bizzarone e San Marino, l’impresa di trasporto conferisca capacità per il servizio di trasporto continuo di tipo annuale, trimestrale, mensile, giornaliero e infragiornaliero;
- il medesimo articolo prevede che i prodotti di capacità giornaliero e infragiornaliero siano resi disponibili, in ogni caso, relativamente ai punti interconnessi con paesi dell’Unione Europea e con la Svizzera e, solo nei casi in cui il prodotto di capacità mensile sia completamente allocato, relativamente agli altri punti;
- con lettera in data 6 dicembre 2017 (prot. Autorità 39843), la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale:
 - (i) alla luce delle recenti dinamiche di mercato che hanno evidenziato l’interesse ad un utilizzo flessibile delle capacità anche per le importazioni dall’Algeria, ha segnalato a Snam Rete Gas l’opportunità di consentire agli utenti di utilizzare la capacità che dovesse essere ancora disponibile successivamente alle attuali procedure di conferimento in modo da incrementare la liquidità del mercato, al contempo valorizzando le capacità di trasporto altrimenti inutilizzate;
 - (ii) ha altresì evidenziato all’impresa di trasporto l’urgenza di una modifica in tal senso alla luce delle attuali criticità del mercato del gas naturale che hanno portato il Ministero dello Sviluppo Economico a dichiarare lo stato di preallarme ai sensi del punto 2.1 del Piano di Emergenza approvato con decreto 18 ottobre 2017;
 - (iii) ha di conseguenza invitato Snam Rete Gas a porre in consultazione le modifiche del codice di rete necessarie ad estendere anche ai punti di

interconnessione di Mazara del Vallo e Gela le modalità di accesso alle capacità su base inferiore al mese previste per i punti di interconnessione con l'Unione Europea e con la Svizzera, fissando il termine per la presentazione delle osservazioni al 20 dicembre 2017 affinché le modifiche possano avere effetto già relativamente alle capacità conferite per il prossimo 1 gennaio 2018;

- con nota in data 22 dicembre 2017 (protocollo Autorità 41739), Snam Rete Gas, in esito al processo di consultazione, ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento del codice di rete recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni del medesimo codice necessarie a dare attuazione a quanto evidenziato nella suddetta lettera del 6 dicembre 2017 della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale;
- nell'ambito della consultazione, nella quale è emerso un generale consenso dei soggetti interessati alle proposte di modifica del codice di rete, un utente ha segnalato la necessità di adeguare, coerentemente con quanto previsto per i punti di interconnessione da nord, le modalità di determinazione dei corrispettivi di scostamento, introducendo il controllo del supero capacitivo su base giornaliera e applicando ad esso il corrispettivo annuale riproporzionato su base giornaliera, anziché su base mensile.

RITENUTO:

- di modificare l'articolo 9bis della deliberazione 137/02 al fine di estendere a tutti i punti di interconnessione le modalità di conferimento della capacità per il servizio di trasporto continuo previste per i punti di interconnessione con l'Unione Europea e con la Svizzera;
- di modificare il comma 17.5 della deliberazione 137/02 al fine di adeguare, coerentemente con quanto previsto per i punti di interconnessione da nord, le modalità di determinazione dei corrispettivi di scostamento;
- di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete di Snam Rete Gas finalizzata all'introduzione dei conferimenti di durata giornaliera e infragiornaliera presso i punti di interconnessione di Mazara del Vallo e Gela;
- di disporre che Snam Rete Gas modifichi altresì il capitolo 9, paragrafo 4.4.3 del codice di rete coerentemente con le suddette modifiche del comma 17.5 della deliberazione 137/02;
- di prevedere che le nuove modalità di conferimento e di determinazione dei corrispettivi di scostamento abbiano effetto a partire dalle capacità conferite per il prossimo 1 gennaio 2018

DELIBERA

1. di disporre le seguenti modifiche alla deliberazione 137/02:

- a. al comma 9bis1, dell'articolo 9bis sono eliminate le parole: *“I prodotti di capacità di cui alle lettere d) ed e) del presente comma sono resi disponibili, in ogni caso, relativamente ai punti interconnessi con paesi dell'Unione Europea e con la Svizzera e, solo nei casi in cui il prodotto di capacità di cui alle lettera c) sia completamente allocato, relativamente agli altri punti”*;
 - b. alla lettera b), del comma 17.5, dell'articolo 17 le parole: *“di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries”* sono sostituite dalle parole: *“, con l'eccezione dei punti di uscita di Bizzarone e San Marino”*;
 - c. la lettera c), del comma 17.5, dell'articolo 17 è soppressa;
2. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione in data 22 dicembre 2017 (protocollo Autorità 41739) allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
 3. di disporre che Snam Rete Gas modifichi altresì il capitolo 9, paragrafo 4.4.3 del codice di rete al fine di recepire le suddette modifiche del comma 17.5 della deliberazione 137/02 di cui al precedente punto 1;
 4. di prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento abbiano effetto a partire dalle capacità conferite per il prossimo 1 gennaio 2018;
 5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore;
 6. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la versione aggiornata della deliberazione 137/02 e del codice di rete, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni